



Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2023/24
Emanato con Decreto Rettorale n. 226 del 27 marzo 2023
Emendato con Decreto Rettorale n. 313 del 21 aprile 2023

TITOLO I	3
Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)	3
Art. 1 - Premesse.....	3
Art. 2 - Composizione tasse e contributi nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	3
Art. 3 - Suddivisione della contribuzione e modalità di pagamento nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ..	4
Art. 4 - Criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo universitario nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	5
Art. 5 - Contribuzione massima Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.....	7
Art. 6 - Richiesta riduzione contribuzione universitaria e attestazione ISEE nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	8
Art. 7 - Condizione di studente indipendente.....	9
Art. 8 - Contribuzione Corsi di Laurea e Laurea Magistrale - Studenti internazionali e ISEE Parificato	9
Art. 9 - Contribuzione studenti con doppia iscrizione	10
Art. 10 - Contribuzione studenti a tempo parziale nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	11
Art. 11 - Contribuzione immatricolazioni e mobilità disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti nei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale	12
Art. 12 - Esoneri dai contributi universitari nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	12
Art. 13 - Altre riduzioni dei contributi universitari nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.....	14
Art. 14 - Riduzioni per merito.....	16
Art. 15 - Riduzioni per laureandi	17
Art. 16 - Iscrizione a insegnamenti singoli	17
Art. 17 - Iscrizione al Foundation Year	19



Art. 18 - Contributi di iscrizione alle prove di ammissione e contributi di ammissione ai corsi di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico	19
Art. 19 - Contributi per servizi prestati su richiesta del singolo studente.....	19
Art. 20 - Rinuncia agli studi nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	20
Art. 21 - Rimborsi nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	21
Art. 22 - Commissione valutativa	21
TITOLO II.....	22
Terzo livello e altre attività formative	22
Art. 23 - Dottorati di Ricerca	22
Art. 24 - Scuole di Specializzazione	22
Art. 25 - Master	23
Art. 26 - Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Formazione Professionale.....	23
Art. 27 - Esami di Stato.....	23
Art. 28 - Altri contributi nei corsi di III livello per servizi prestati su richiesta dello studente.....	23
Art. 29 - Rinuncia nei corsi di studio di III livello	24
Art. 30 - Altri rimborsi	24
TITOLO III.....	25
Norme comuni.....	25
Art. 31 - Verifica delle dichiarazioni	25
Art. 32 - Sanzioni per mancato pagamento di tasse e contributi.....	25
Art. 33 - Norme finali.....	25
Art. 34 - Emanazione ed entrata in vigore	26



TITOLO I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

ART. 1 - PREMESSE

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

L'Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli Studi di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

ART. 2 - COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Contributo di iscrizione:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - contributo di ammissione al Corso di Laurea (ove previsto).

- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - corso di studio di afferenza;

 - numero di anni di iscrizione;

 - se lo studente per l'a.a. 2023/24 è iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento, le eventuali carriere rinunciarie di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e di laurea vecchio ordinamento vengono conteggiate nel computo degli anni di iscrizione;



- numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;
- eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in tre rate.

prima rata

La prima rata è versata al momento dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione, ed è composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- contributo di ammissione al Corso di Laurea (ove previsto).

La scadenza della prima rata è fissata al 15 ottobre 2023. **Lo studente attivo che versa la prima rata è tenuto al versamento di tutte le rate successive**, fatti salvi gli esoneri/riduzioni previsti dal presente Regolamento e quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento e dall'art. 18 del Regolamento Studenti, anche nel caso non abbia dato esami o seguito le lezioni o sia in debito della sola laurea.

Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell'anno accademico 2022/23, non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico e sono esonerati dal versamento della prima rata.

Dichiarando di usufruire dell'estensione del precedente anno accademico in ipotesi di conseguimento del titolo, alla conclusione delle sessioni di laurea straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, gli studenti saranno tenuti all'immediato versamento degli importi dovuti.

Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell'anno accademico 2022/23 e hanno ottenuto una borsa di studio per l'a.a. 2023/24 devono rimborsare la borsa di studio.

seconda e terza rata

La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base:

- della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- del corso di studio di afferenza;
- del numero di anni di iscrizione;
- del numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 15 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024.

Per gli studenti dell'area di Ingegneria che si laureano nella sessione di maggio 2024 la scadenza della



terza rata viene anticipata.

Rateizzazione della seconda e terza rata

È possibile richiedere un'ulteriore rateizzazione della seconda e terza rata in tre ulteriori rate ciascuna a condizione che il piano di rateizzazione si concluda entro il 31 luglio 2024.

L'importo minimo della rata oggetto di ulteriore rateizzazione non può essere inferiore a € 300,00.

Non è in ogni caso rateizzabile l'importo della prima rata.

Rateizzazione per estinzione situazione debitoria pregressa

Nel caso di situazioni debitorie pregresse, è consentita la rateizzazione del debito indipendentemente dalla presentazione di un ISEE, prima di poter effettuare il rinnovo dell'iscrizione, la ripresa degli studi o effettuare la rinuncia. In attesa di estinguere il debito pregresso non è possibile effettuare atti di carriera.

ART. 4 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016, del DM 26 giugno 2020 n. 234 del DM 3 agosto 2021, n. 1014 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestata dall'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato ISEE Universitario:

1.
 - studenti che nell'a.a. 2023/24 si iscrivono **per la prima volta** all'Università degli Studi di Brescia;
 - studenti che risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia **da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** che abbiano conseguito:
 - in caso di iscrizione al **secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;
 - in caso di iscrizione da **un numero di a.a. superiore a due, almeno 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;

la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE Universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 24.000 €	Nessun contributo. Si deve solo Tassa regionale + imposta di bollo + contributo di ammissione al Corso di Laurea (ove previsto per il primo a.a.)
24.000 € < ISEE ≤ 26.000 €	$(\text{ISEE} - 13000) \times 0,07 \times 0,5 + \text{tassa regionale} + \text{imposta bollo}$



26.000 € < ISEE ≤ 28.000 €	$(\text{ISEE} - 13000) \times 0,07 \times 0,75 + \text{tassa regionale} + \text{imposta bollo}$
28.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	$(\text{ISEE} - 13000) \times 0,07 \times 0,9 + \text{tassa regionale} + \text{imposta bollo}$
30.000 € < ISEE ≤ 37.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
37.000 € < ISEE ≤ 50.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
50.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima

- 2.
- studenti che nell'a.a. 2023/24 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un **numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** che abbiano conseguito:
 - in caso di iscrizione al **secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;
 - in caso di iscrizione agli **anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;

la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE Universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 24.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
24.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Maggiorazione del 5% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 5%

- 3.
- studenti che nell'a.a. 2023/24 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un **numero di a.a. superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** che abbiano conseguito **almeno 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023 la contribuzione risulta pari a:



Valore ISEE Universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 24.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
24.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Maggiorazione del 3% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 3%

- 4.
- studenti che nell'a.a. 2023/24 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da **un numero di a.a. superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** e che abbiano conseguito **meno di 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE Universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 24.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
24.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Maggiorazione del 4% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 4%

ART. 5 - CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono soggetti alla contribuzione massima prevista per il Corso di Studi (l'importo è eventualmente oggetto delle maggiorazioni previste al precedente art. 4), gli studenti che:
 - a. non sono in possesso di un'attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale pari o inferiore a € 70.000,00 oppure un ISEE PARIFICATO ove ricorrano le condizioni;
 - b. non rilasciano durante la procedura online di immatricolazione/iscrizione l'autorizzazione all'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE presso la Banca dati INPS;
 - c. non risulta acquisibile presso la Banca dati INPS una attestazione ISEE conforme, priva di omissioni/difformità, in corso di validità in favore del proprio codice fiscale.
2. L'importo massimo di contribuzione (seconda e terza rata) è definito per ciascun corso di studio ed è riportato nella tabella allegata.



ART. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA E ATTESTAZIONE ISEE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Per beneficiare della riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata), delle agevolazioni previste dal Diritto allo studio universitario (borse di studio, alloggio, mensa), per ottenere il punteggio previsto per l'ISEE in caso di partecipazione al bando delle collaborazioni studentesche e per beneficiare dell'integrazione di Ateneo della borsa di mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus+, lo studente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure un ISEE Parificato (vedi art. 8).
2. La richiesta dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio o presso l'INPS per via telematica, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) dal 1° gennaio al 30 novembre 2023.
3. In fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione lo studente che intende beneficiare della riduzione della contribuzione autorizza l'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE direttamente presso la Banca dati INPS.
4. L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159-2013.
5. La presentazione tardiva dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio dopo il 30 novembre è ammessa non oltre il 30 aprile 2024, previa trasmissione all'ufficio competente di una copia dell'attestazione ISEE, con una penalizzazione di € 250,00. La penale non può essere rateizzata, né conguagliata. Il ricalcolo dei contributi è subordinato alla comunicazione di avvenuto pagamento della penale da parte dell'interessato.
6. La penalizzazione non è applicata a coloro che si immatricolano all'anno accademico e/o presentano la DSU in data successiva ai termini previsti per ragioni indipendenti dalla loro volontà (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cittadini non-UE provenienti da paesi che versano in condizioni critiche a seguito di situazioni conclamate quali calamità naturali, conflitti armati o pandemie; rilascio dei visti d'ingresso nei 30 giorni antecedenti a quanto previsto dalla relativa circolare ministeriale).
7. Nel caso siano iscritti all'Università degli Studi di Brescia più studenti componenti dello stesso nucleo familiare indicato nell'attestazione ISEE, la penale sarà applicata ad uno solo degli iscritti; l'interessato deve farne richiesta contestualmente all'acquisizione.
8. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile 2024 e che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2023/24 sono tenuti comunque ad essere in possesso dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del proprio codice fiscale entro i termini previsti



per evitare la penalizzazione qualora non riescano a laurearsi entro il termine previsto.

9. L'attestazione ISEE 2024 può essere accettata con penalizzazione esclusivamente in assenza di attestazione ISEE 2023. In presenza di attestazione ISEE regolarmente acquisita, non è possibile richiedere l'acquisizione di ISEE in data successiva ai termini previsti dal co. 2 del presente articolo.

ART. 7 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente è **considerato indipendente** quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a. residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione (DSU). La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
 - b. redditi da lavoro dipendente o assimilati, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a € 9.000,00 (tale importo può essere oggetto di modifica con delibera della Giunta della Regione Lombardia).
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (I.S.E.E.) della famiglia di origine, salvo per gli studenti orfani di entrambi i genitori e per i casi documentati eccezionali da sottoporre al vaglio della Commissione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
3. Per i controlli si rimanda all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 8 - CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE - STUDENTI INTERNAZIONALI E ISEE PARIFICATO

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE o studenti non-UE equiparati sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extra UE, con un visto d'ingresso per motivi di studio/permesso per motivo di studio, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella tabella sottoriportata in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione. Il visto/permesso per motivi di studio va trasmesso all'ufficio competente ad ogni rinnovo presso la Questura.

Paese di Provenienza	Contribuzione massima
Studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo (definiti annualmente con Decreto Ministeriale) con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio.	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo) + contributo di ammissione al Corso di Laurea, ove previsto per il primo a.a.



Studenti provenienti da Paesi a medio-basso reddito (definiti dalla World Bank) https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio	€ 1.000 (comprese la tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e il contributo di ammissione al Corso di laurea, ove previsto) per tutti i corsi di studio, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato.
Studenti provenienti da altri Paesi	Contribuzione massima equivalente a quella prevista per i cittadini italiani, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato.

3. Gli studenti internazionali, con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia, possono richiedere la determinazione della loro contribuzione (rispetto agli importi massimi sopra indicati) in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità dell'ISEE parificato.
4. I titolari di protezione internazionale sono esonerati dal pagamento della seconda e terza rata; qualora siano iscritti solo a corsi singoli, sono inoltre esonerati dalla relativa contribuzione. La protezione internazionale deve essere comprovata dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

	Contribuzione massima
Studenti con protezione internazionale	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo) + contributo di ammissione al Corso di Laurea, ove previsto.

5. Gli studenti internazionali, con cittadinanza extra UE, sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari se:
 - a. il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73);
 - b. ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE STUDENTI CON DOPPIA ISCRIZIONE

1. Nei casi di doppia iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Brescia ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, viene riconosciuto uno sconto del 50% sul contributo onnicomprensivo del corso la cui tariffa massima risulta più onerosa. Sono in ogni caso dovute l'imposta di bollo e la tassa di ammissione al Corso di Laurea, ove prevista per il primo a.a. per entrambi i corsi.



2. Qualora la doppia iscrizione riguardi un corso di dottorato e una scuola di specializzazione, è dovuta la contribuzione per l'iscrizione alla scuola di specializzazione. Sono in ogni caso dovute l'imposta di bollo per entrambi i corsi e la tassa regionale per il diritto allo studio ove prevista.
Per quanto riguarda i master, eventuali riduzioni potranno essere previste nei relativi bandi.
In caso di doppia iscrizione di cui una ad insegnamenti singoli, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16, co. 2 del presente regolamento.
3. Eventuali esoneri accordati a seguito di istanza dell'interessato si applicano unicamente al contributo onnicomprensivo del corso la cui tariffa massima risulta meno onerosa. Qualora la carriera legata al corso meno oneroso venga chiusa o sospesa, gli esoneri su questa accordati sono annullati e le relative richieste non possono, in ogni caso, essere ripresentate per il medesimo anno accademico, anche su diverse carriere.
4. Tutti gli esoneri non sono, in ogni caso, trasferibili tra le diverse carriere.

ART. 10 - CONTRIBUZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio, il contributo di ammissione al Corso di Laurea, ove previsto per il primo a.a., e i contributi, definiti secondo le modalità previste all'art. 4. Il contributo onnicomprensivo è calcolato **nella misura del 50%** rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
2. I crediti conseguiti nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023 per il riconoscimento dello stato di studente meritevole (vedi criteri indicati all'art. 4) cambiano secondo la tabella che segue:

Anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia	Studenti part-time nei Corsi di laurea, che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale, che prevedono il regime a tempo parziale
	0	0	0
1	0	0	0
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
3	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU (1 F.C.)
3	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU (1 F.C.)
4	almeno 12 CFU (1 F.C.)	almeno 12 CFU	
4	almeno 13 CFU (1 F.C.)	almeno 13 CFU	



5		almeno 12 CFU	
5		almeno 13 CFU	
6		almeno 12 CFU (1 F.C.)	
6		almeno 13 CFU (1 F.C.)	

3. Gli studenti a tempo parziale, con cittadinanza extra UE, se collocati in fascia massima, versano il 50% della contribuzione prevista all'articolo 8.
4. Gli studenti con doppia iscrizione a tempo parziale versano il 50% della contribuzione prevista per ciascun corso.
5. Gli studenti con doppia iscrizione, di cui solamente una a tempo parziale, versano il 50% della contribuzione prevista per il corso a tempo parziale ed hanno diritto ad un esonero pari al 25% della contribuzione prevista per il corso a tempo pieno.

ART. 11 - CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITÀ DISCIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI NEI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE

Le immatricolazioni e le mobilità di studenti incoming disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti possono essere assoggettate ad una contribuzione diversificata rispetto agli altri corsi di studio dell'Ateneo.

ART. 12 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e il contributo di ammissione al Corso di laurea, ove previsto:
 - a. gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore o uguale a € 24.000,00 iscritti nell'a.a 2023/24 all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023 o, in caso di iscrizione agli anni successivi, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;
 - b. gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2023/24 per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione massima sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in possesso di una laurea;



- c. gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 2);
- d. gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000. Gli interessati dovranno produrre:
 - i. un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
 - ii. copia del verbale rilasciato dall'ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
 - iii. la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.
 - iv. L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione;
- e. gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in via di sviluppo (definiti annualmente con Decreto MUR) con visto per motivo di studio o permesso di soggiorno per motivi di studio, il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
- f. gli studenti con protezione internazionale di cui all'art. 8, co. 4;
- g. Sono equiparati, ai fini dell'accesso e della tariffazione dei servizi di diritto allo studio, ai borsisti ordinari ed esentati dai contributi universitari gli studenti percettori di borse di studio istituite dall'Ateneo o da enti/organizzazioni internazionali a supporto delle iniziative di internazionalizzazione per l'accesso alle lauree e lauree magistrali anche a ciclo unico, di borse di studio erogate dall'Università degli Studi di Brescia nell'ambito di rapporti convenzionali o conferite dal Ministero dell'Università o altro Ministero (v. art. 34 co. 8 del Regolamento Studenti);
- h. gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;
- i. gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione;
- j. gli studenti a cui è stata accordata la sospensione degli studi, presentata in casi eccezionali ed in corso d'anno all'ufficio competente, sono esonerati dal pagamento della contribuzione, anche parzialmente, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento studenti.

Potranno essere previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.



2. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di conseguenza pagano solo l'imposta di bollo gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co.3, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione, presentino la certificazione rilasciata dall'ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità.
- Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto.

ART. 13 - ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Riduzione per fratelli/sorelle

La riduzione fratelli/sorelle è una riduzione dell'importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all'Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore). Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle devono:

- a. essere immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Brescia per l'anno accademico 2023/24;
- b. appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nell'attestazione ISEE universitaria;
- c. avere un'attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a € 100.000,00.

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore, il/la quale dovrà essere iscritto/a all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.

La riduzione è pari a:

- a. 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
- b. 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
- c. 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d. non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata **entro il 31 gennaio 2024**.

Qualora il fratello/sorella con matricola inferiore si laureasse nella sessione straordinaria dell'a.a. precedente a quello di presentazione della richiesta di riduzione da parte del fratello/sorella con matricola superiore, la riduzione eventualmente accordata verrà revocata, con conseguente ricalcolo dei contributi.



2. Riduzione per attività formative all'estero (Erasmus ecc.)

Gli studenti impegnati in attività formative all'estero nell'ambito dei programmi Erasmus+ Studio e Erasmus+ Traineeship o per Tesi all'estero, che acquisiscono all'estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione o ad un rimborso di € 30,00 per ogni CFU oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all'anno).

Gli studenti impegnati in attività formative all'estero nell'ambito di accordi internazionali sottoscritto dall'Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all'estero per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

3. Riduzione per figli a carico

Lo/La studente/studentessa genitore può usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e della tassa di ammissione al Corso di Laurea, ove prevista) per i figli a carico di età inferiore ai 3 anni: la domanda di riduzione per nascita figlio può essere richiesta nel periodo 01 agosto 2023 - 31 luglio 2024, per i figli nati nel periodo 01 agosto 2021 - 31 luglio 2024.

La riduzione è pari a:

- a. 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
- b. 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
- c. 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d. non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

La riduzione è riconosciuta **ad un solo genitore**.

4. Riduzione per convenzioni (accordi)

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale prevista dalla convenzione/accordo.

Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base di apposita convenzione approvata



dal Senato Accademico, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.

5. **Riduzione per invalidità tra il 50% e 65%**

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 co. 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di **€ 300,00**.

6. Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi tra Enti.

7. Gli esoneri/riduzioni dai contributi sono cumulabili tra loro. Le riduzioni non possono, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.

ART. 14 - RIDUZIONI PER MERITO

1. Viene riconosciuta una riduzione di € 450,00 sul contributo onnicomprensivo annuale (seconda e terza rata), agli studenti che rispettino le condizioni sottoelencate e abbiano conseguito congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all'anno di iscrizione del precedente anno accademico.

2. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza **alla data del 31 ottobre**. La riduzione è applicata d'ufficio sulla terza rata ed eventualmente a ritroso anche sulla seconda. I beneficiari sono individuati tra coloro che risultano iscritti all'a.a. entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono condizioni per poter beneficiare della riduzione:

- a. essere iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi, compresi i passaggi di corso.
- b. non aver interrotto gli studi, non avere condizioni di fuori corso intermedio o di ripetente nella propria carriera Università degli Studi di Brescia o in altri atenei, non essere incorsi in decadenza anche presso altri atenei.
- c. non aver già acquisito una precedente laurea o una laurea magistrale, con l'eccezione di coloro che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale dopo aver conseguito un titolo triennale.
- d. essere in regola con la contribuzione, anche pregressa;
- e. aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti al 31 ottobre, almeno 40 CFU.

4. Non sono considerati i CFU e i voti relativi ad esami sostenuti in carriere diverse da quelle del Corso al quale si è iscritti, tranne per i passaggi di corso effettuati nell'a.a. 2023/24.

Non sono considerati i CFU e i voti degli esami soprannumerari ed extracurricolari.

Non sono considerati i CFU e i voti relativi ad esami convalidati con l'eccezione di CFU e voti relativi a programmi di mobilità internazionale svolti durante il periodo di iscrizione regolare.



Non sono considerati gli esami con giudizio di idoneità/approvazione.

5. La riduzione per soglia di merito non può, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.
6. I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo onnicomprensivo, per il primo anno di corso, per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su 110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale, senza convalida di attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.

ART. 15 - RIDUZIONI PER LAUREANDI

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio **e la metà** dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell'anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

ART. 16 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

1. Per l'iscrizione ai corsi singoli è dovuto un contributo determinato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui ci si iscrive, commisurato al numero di CFU che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula [Contributo dovuto (in base ISEE per gli studenti del corso di studio con il requisito dei crediti dell'iscrizione regolare) /60] *[numero CFU], oltre all'imposta di bollo.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è necessario presentare un'attestazione ISEE 2023. L'attestazione ISEE 2024 è accettata esclusivamente per le iscrizioni ai singoli insegnamenti del secondo quadrimestre/semestre solo se non in possesso di un'attestazione ISEE 2023. L'attestazione ISEE deve essere presentata al momento dell'iscrizione ai singoli insegnamenti.

2. Non è dovuta alcuna contribuzione, fino ad un massimo di 20 CFU, per gli iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che si iscrivono contemporaneamente ad insegnamenti singoli.
3. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta **del 50%** per coloro che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.



4. A coloro che si iscrivono nell'a.a. 2023/24 a insegnamenti singoli dell'Università degli Studi di Brescia per conseguire i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, viene rimborsata la totalità del contributo versato per l'iscrizione agli insegnamenti singoli (ad eccezione dell'imposta di bollo) nel caso di immatricolazione l'a.a. successivo ad un corso di laurea magistrale dell'università degli Studi di Brescia. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.
5. Agli studenti che si iscrivono a insegnamenti singoli dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero dell'Università degli Studi di Brescia, viene rimborsato il contributo versato per tali insegnamenti **per un massimo di 15 CFU**, in caso di immatricolazione nel medesimo anno accademico o nell'a.a. successivo al corso di laurea magistrale con convalida degli stessi insegnamenti singoli. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.
6. Per l'iscrizione a corsi singoli da parte di laureati magistrali nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali sono dovuti i seguenti contributi:
 - € 150,00 per l'iscrizione ad un corso singolo da 10 ore;
 - € 300,00 per l'iscrizione ad un corso singolo da 20 ore.
7. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.
8. La rinuncia al corso singolo non dà diritto al rimborso del costo sostenuto.
9. Devono solo l'imposta di bollo di **€ 16,00** per l'iscrizione a insegnamenti singoli perché esonerati dal pagamento dell'iscrizione:
 - gli studenti in possesso di un'attestazione ISEE inferiore a € 24.000,00;
 - gli studenti stranieri iscritti presso università con cui l'Ateneo ha accordi o programmi interuniversitari di mobilità;
 - i beneficiari di una borsa del Governo italiano;
 - gli studenti con riconoscimento di handicap (ex art. 3, co.1, L. n. 104/1992) e gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%;
 - gli studenti titolari di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 4 del presente Regolamento;
 - gli studenti con doppia iscrizione, nei limiti di quanto previsto dal co. 2 del presente articolo.
10. Gli studenti con una percentuale di invalidità compresa tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 co. 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del 20% rispetto alla contribuzione dovuta.



ART. 17 - ISCRIZIONE AL FOUNDATION YEAR

1. La tassa di iscrizione per l'intero percorso Foundation Year è pari a **€ 4.800,00 per n. 60 CFC**, da versare con le modalità e i termini indicati in apposito bando.
2. In caso di iscrizione a singoli moduli didattici la tassa è pari a **€ 80,00 per ciascun CFC**.
3. Gli studenti che frequentano e concludono positivamente l'intero percorso del Foundation Year nell'a.a. 2022/23, hanno diritto all'esonero dalla contribuzione universitaria per l'a.a. 2023/24 in caso di immatricolazione ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Brescia.

ART. 18 - CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono previsti i seguenti contributi:
 - a. per i corsi che prevedono un test organizzato da Università degli Studi di Brescia o un test SPS o un test ARCHED: € 50,00 al momento dell'iscrizione al concorso;
 - b. per i corsi che prevedono l'ammissione con TOLC selettivi (TOLC-MED escluso): € 20,00 al momento dell'iscrizione al concorso;
 - c. per i corsi che prevedono l'ammissione con il TOLC-MED: € 20,00 al momento dell'immatricolazione;
 - d. per i corsi che prevedono l'ammissione con TOLC orientativi: € 20,00 al momento dell'immatricolazione;
 - e. in assenza, **al momento dell'immatricolazione**, di un TOLC o di un test SPS valido per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso libero: € 50,00.
2. Per le lauree magistrali di Economia è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che, avendo già versato il contributo per la prima edizione, chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test, essendo risultati assenti alla prova o avendola già sostenuta nella prima edizione con esito non sufficiente.

I predetti contributi non sono rimborsabili.

ART. 19 - CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DEL SINGOLO STUDENTE

1. **Contributo per partecipazione al bando per trasferimenti ad anni successivi al primo**

Il contributo per l'iscrizione al bando per il trasferimento ad anni successivi al primo è stabilito nella misura di € 50,00 non rimborsabile.



2. Esonero dal pagamento del contributo di ammissione per i laureati

Sono esonerati dal pagamento del contributo di ammissione ai corsi coloro che sono già in possesso di una laurea e si immatricolano ai corsi di laurea triennali ad accesso libero di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza. La richiesta di esonero è su istanza dell'interessato.

3. Contributo per studenti extra UE residenti all'estero

Contributo, non rimborsabile, di € 50,00 per usufruire di attività blended o a distanza da parte di studenti extra UE residenti all'estero, in attesa del visto per studio e di essere immatricolati, nei casi in cui non sia stato richiesto un contributo di iscrizione alle prove di ammissione.

4. Tassa di ricognizione

Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di ricognizione che viene stabilita in misura pari a € 80,00 per ogni anno accademico di interruzione.

5. Contributo di prevalutazione

Per il riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo è previsto un contributo di prevalutazione di € 100,00; non si applicano costi aggiuntivi nel caso la richiesta di riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo pervenga dopo l'immatricolazione dello studente.

6. Contributo per la richiesta di riconoscimento titolo accademico estero (equipollenza)

- € 200,00, non rimborsabili, per la presentazione della domanda di riconoscimento ai fini della prevalutazione;
- € 300,00 per il rilascio del titolo finale.

7. Contributo per trasferimento verso altri atenei; € 100,00 (al netto dell'imposta di bollo);

8. Duplicato pergamena di laurea: € 50,00 (al netto dell'imposta di bollo).

ART. 20 - RINUNCIA AGLI STUDI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. La rinuncia agli studi va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio. La rinuncia agli studi è perfezionata dall'ufficio competente solo in seguito al pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00 e di eventuali importi dovuti.



2. La data di pagamento dell'imposta di bollo per la rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione.
3. Lo studente che rinuncia agli studi entro il 31 dicembre 2023, relativamente all'a.a. 2023/2024, non è tenuto al pagamento della contribuzione (seconda e terza rata) per l'a.a. 2023/2024.
4. Lo studente che presenta rinuncia agli studi a partire dal 1° gennaio 2024 è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia. Qualora la rinuncia pervenga prima della scadenza della seconda rata lo studente è tenuto al pagamento dell'importo di € 250,00 o della seconda rata qualora sia di importo inferiore a € 250,00. L'importo di € 250,00 non è rateizzabile.
5. Lo studente che rinuncia agli studi prima della scadenza delle rate della contribuzione universitaria avendo sostenuto esami nell'a.a. della rinuncia, non potrà chiedere il riconoscimento di tali esami in caso di nuova immatricolazione presso l'Ateneo fino al pagamento della contribuzione pregressa (vedi art. 27 co. 5 del Regolamento Studenti).

ART. 21 - RIMBORSI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Quanto versato per la contribuzione studentesca può essere rimborsato (al netto dell'imposta di bollo) nei casi previsti dall'art. 18, co. 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Studenti. Non sono rimborsabili i contributi previsti nei casi dall'art. 18, co. 11.
2. La prima rata non viene rimborsata ai laureandi a.a. 2022/23 che hanno prenotato il posto a.a. 2023/24 nei corsi ad accesso programmato, e non si immatricolano successivamente per mancato conseguimento del titolo di studio.
3. La previsione dell'art. 18, co. 7 del Regolamento Studenti è estesa ad eventuali rate del contributo onnicomprensivo versate.
4. Per quanto concerne la tassa regionale, questa può essere rimborsata, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Studenti, anche agli studenti extra UE che, per cause a loro non imputabili, non ottengano il visto entro i termini per il perfezionamento dell'immatricolazione.

ART. 22 - COMMISSIONE VALUTATIVA

L'Università degli Studi di Brescia istituisce una Commissione per valutare eccezionali e singole istanze relative alla contribuzione non specificatamente contemplate nel presente Regolamento. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.



TITOLO II

Terzo livello e altre attività formative

ART. 23 - DOTTORATI DI RICERCA

1. La contribuzione a carico dei dottorandi di ricerca è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - taxa regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Gli studenti iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co.3, della Legge 05/02/1992, n. 104, e/o gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) saranno tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - contributo annuo pari a € 1.300,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
2. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i possessori di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - taxa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 1.300,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
3. La contribuzione a carico degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - taxa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 900,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
 - contributo pari a € 500,00 per i praticanti avvocato che abbiano già positivamente frequentato almeno 1 semestre del Corso di preparazione all'esame di avvocato, a seguito del riconoscimento delle ore di frequenza già maturate.
4. Gli studenti iscritti a tutte le Scuole di specializzazione dell'Ateneo aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co.3, della Legge 05/02/1992, n. 104, e/o gli studenti aventi



un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) saranno tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

ART. 25 - MASTER

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti ai corsi è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun master ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente in qualità di uditori o di iscritti a singoli moduli formativi, se previsti.
2. L'importo del contributo può essere suddiviso in rate, ferma restando la necessità di garantire una quota minima di entrate che consentano il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in ottica di autofinanziamento del percorso formativo.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.

ART. 26 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La contribuzione dovuta dagli iscritti è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è così costituita:

- imposta di bollo;
- contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente a singoli moduli formativi, se previsti.

ART. 27 - ESAMI DI STATO

I candidati che presentano domanda di ammissione all'Esame di Stato devono la contribuzione nella misura prevista dai bandi di indizione delle prove.

ART. 28 - ALTRI CONTRIBUTI NEI CORSI DI III LIVELLO PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione delle Scuole di Specializzazione che si svolgono presso l'Università degli Studi di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione della Scuola.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto



salvo il caso di mancata attivazione del Corso di Dottorato. Il contributo non è dovuto solo in caso di accordi per la frequenza a corsi di Dottorato di Ricerca, che prevedano il finanziamento del contributo di partecipazione al concorso e della frequenza del Corso, con emolumenti specifici.

Nel caso in cui gli accordi nulla indichino al riguardo, è possibile prevedere esclusivamente una riduzione del contributo da € 50,00 a € 25,00 a seguito di esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La richiesta di riduzione, motivata, deve essere presentata al Rettore dal referente accademico che ha proposto la stipula dell'accordo internazionale prima della pubblicazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di Dottorato.

Per ottenere un duplicato del Diploma originale di Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione è dovuto un contributo di € 50,00.

In caso di trasferimento verso altri atenei, è previsto un contributo pari a € 100,00.

ART. 29 - RINUNCIA NEI CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi per i corsi di Dottorato, Scuola di Specializzazione determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia. Qualora la rinuncia pervenga prima della scadenza delle rate lo studente è tenuto al pagamento dell'importo di € 250,00, o dell'importo della prima rata in scadenza qualora sia di importo inferiore a € 250,00.
2. La rinuncia va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo per ciascuno corso specifico e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio.
3. Lo studente che rinuncia ad un Master di I e II livello, ad un Corsi di Aggiornamento o Perfezionamento o ad ogni altro corso di formazione professionale organizzato ed erogato dall'Ateneo è tenuto al versamento di tutte le rate previste ad eccezione dei casi specificamente indicati nei singoli Bandi di ammissione.

ART. 30 - ALTRI RIMBORSI

1. Per i Master di I e II livello, per i Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento e per ogni altro corso di formazione di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, e per i contributi di iscrizione agli esami di Abilitazione Professionale, non è previsto rimborso se non nei casi espressamente indicati dai bandi che ne regolano l'ammissione e/o loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di contributi suddivisi in rate, non sono comunque rimborsabili gli importi già versati prima di aver effettuato la rinuncia agli studi.



TITOLO III

Norme comuni

ART. 31 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. L'Università degli Studi di Brescia, in riferimento alle riduzioni di contribuzione universitaria concesse per tutti i livelli di studio, può esercitare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE reperite presso la banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e può svolgere con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini che ritiene opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza.
2. In caso di accertamento positivo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazione nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento. Sarà inoltre soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38, co. 3 L. 122/2010 s.m.i. fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.
3. In ogni caso, l'Università degli Studi di Brescia effettua controlli a campione sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 32 - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

1. Le tasse e i contributi previsti dal presente Regolamento sono dovuti a prescindere dall'effettiva e attiva partecipazione ai corsi, salvo quanto previsto per i casi di formalizzazione di rinuncia, sospensione e interruzione degli studi.
2. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari a qualsiasi titolo dovuti, non può effettuare alcun atto di carriera (rinnovo iscrizioni ad anni successivi, iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata prima della chiusura o sospensione.

ART. 33 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.



2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i corsi istituiti dall'Ateneo, anche con appositi accordi con altri enti, pubblici o privati e le norme in contrasto con le presenti disposizioni cessano i propri effetti dalla sua entrata in vigore.
3. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante il Portale dell'Ateneo e tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.

ART. 34 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2023/2024 e si applica a tutte le coorti.



ISEE	Corsi triennali professioni sanitarie	Corso magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia	Corso magistrale a ciclo unico in odontoiatria
0≤ISEE≤24.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
24.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,019+878+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,08+340+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,0975+160+140$
37.000<ISEE≤50.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,021+912+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,0195+1414+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,024+1500+140$
50.000<ISEE≤70.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,024+880+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,027+1234+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,031+1390+140$
ISEE	Corsi triennali area scientifica (medicina)	Corsi magistrali area scientifica (medicina)	
0≤ISEE≤24.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	
24.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,0795+310+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,087+350+140)$	
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,0185+1367+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,024+1480+140)$	
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,022+1354+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,031+1490+140)$	
ISEE	Corsi triennali aree economia e giurisprudenza	Corsi magistrali aree economia e giurisprudenza	Corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
0≤ISEE≤24.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
24.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,065+400+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,085+330+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,078+320+140)$
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,014+1310+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,029+1319+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,025+1270+140)$
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,02+1200+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,03+1320+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,027+1270+140)$
ISEE	Corsi triennali area ingegneria	Corsi magistrali area ingegneria	Corso magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile/Arch.
0≤ISEE≤24.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
24.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,074+330+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,1+225+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,082+295+140$
37.000<ISEE≤50.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,023+1255+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,03+1440+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,023+1365+140$
50.000<ISEE≤70.000 €	$(\text{ISEE}-20000)*0,021+1370+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,03+1450+140$	$(\text{ISEE}-20000)*0,025+1365+140$